

L'intesa tra lo Stato italiano e l'Unione Buddhista Italiana

di *Silvia Angeletti*

1. La novità di un'intesa con i buddisti. 2. Le questioni connesse al riconoscimento della personalità giuridica dell'UBI e il valore di 'precedente' (il caso Scientology). 3. Il problema della identificazione specifica dei destinatari dell'intesa. 4. La qualifica di ministri di culto. 5. Le attività di religione e di culto. 6. Gli edifici di culto. 7. La diffusione e l'insegnamento della religione buddhista. 8. L'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche. L'obiezione di coscienza. 9. Il riconoscimento degli enti. 10. I profili finanziari regolati dall'intesa. 11. Due questioni peculiari: la cremazione delle salme e la festa del *Vesak*. 12. Brevi osservazioni conclusive.

1. La firma da parte del governo italiano, il 20 marzo 2000, dell'intesa con l'Unione Buddhista Italiana (UBI) (e, contemporaneamente, con la Congregazione dei Testimoni di Geova) giunge a circa cinque anni di distanza dalla stipulazione dell'ultima intesa, quella con la Chiesa Evangelico – Luterana, tanto che si è parlato, in quell'occasione, di apertura di una nuova 'stagione delle intese'.

L'intesa conclude un iter iniziato nel 1991 con il riconoscimento della personalità giuridica dell'UBI e proseguito con l'istanza, alla presidenza del Consiglio, formulata dall'UBI al fine di ottenere una disciplina bilaterale dei suoi rapporti con lo Stato, secondo il modello delineato dall'art.8, 3c. della Costituzione.

Le novità più interessanti introdotte da questa nuova intesa, nel panorama dei rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose, non riguardano tanto la disciplina adottata, quanto i soggetti che ne sono i destinatari. Per la prima volta, infatti, la richiesta di un'intesa al governo italiano è stata avanzata da un ente rappresentativo di una comunità religiosa non appartenente al ceppo giudaico – cristiano.

Un ente, per di più, non esponente di un'unica confessione religiosa, ma rappresentante di una parte – benché la più consistente numericamente – delle comunità e delle scuole buddhiste presenti sul nostro territorio.

Il fatto che la singolarità della situazione non abbia impedito né la stipulazione dell'intesa, né, prima ancora, il riconoscimento della personalità giuridica dell'UBI, è un indice esemplare, ci sembra, di come, a livello istituzionale, ci si stia orientando nella direzione accolta dalla dottrina giuridica più recente, la quale - forte anche della riflessione sociologica - si muove ormai nella consapevolezza che non sia più possibile riferirsi alla sola tradizione culturale occidentale, per individuare quale sia il significato che il nostro ordinamento attribuisce alla nozione di religione e di confessione religiosa.

2. Un primo passo nella direzione accennata si rinviene senza dubbio nel riconoscimento della personalità giuridica dell'UBI; in proposito è significativo il parere n. 2158/1989, con il quale la prima sezione del Consiglio di Stato ha espresso un giudizio favorevole in ordine al riconoscimento giuridico dell'Unione Buddhista Italiana, avvenuto poi con il D.P.R. 3 gennaio 1991. Le considerazioni più significative contenute nel parere sono quelle relative alle disposizioni statutarie. In osservanza di quanto previsto all'art. 8, 2c. della Costituzione, in base al quale gli statuti delle confessioni diverse dalla cattolica non devono essere contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano, il collegio ha ritenuto che lo statuto dell'UBI non contenga norme in contrasto con i principi di tale ordinamento, né, in particolare, con le disposizioni del codice civile in materia di persone giuridiche.

A tale proposito il Consiglio ha dichiarato che: *“La professione della fede buddhista del resto è un fenomeno così noto, per la sua importanza e la sua diffusione, che non occorre dilungarsi nella dimostrazione dell'assenza di contrarietà al buon costume del culto praticato dagli adepti”*. Si tratta di un richiamo all'art. 1 della legge 1159 del '29, che, a giudizio del Consiglio, deve essere riguardato alla luce delle norme fondamentali introdotte con la Costituzione.

In ordine all'esercizio del culto, il Consiglio afferma che: *“(...) avuto riguardo alla forma della professione della fede buddhista, la circostanza che un'istituzione non svolga riti o li svolga in minima parte, non vale a restringere il campo di operatività dell'art.2 della L 1159/1929”*.

La novità è di assoluto rilievo: il Consiglio riconosce carattere confessionale ad una formazione sociale non teista e priva di culto, accogliendo apertamente l'idea che sia necessario superare la tradizionale impostazione assiologica, per la quale il riferimento al trascendente appare imprescindibile¹.

¹ Non vi è dubbio che, ove si volessero applicare strettamente il criterio ordinamentale o quello assiologico, sarebbe ben difficile riconoscere al Buddhismo la qualifica di confessione religiosa. Nel variegato panorama

L'opinione espressa dal Consiglio di Stato, per di più, appare condivisa dalla Corte di Cassazione in una nota sentenza, la n. 1329/1997, relativa alla Chiesa di *Scientology*².

Nel caso di specie la Corte d'Appello di Milano, quale giudice di rinvio, aveva deciso di escludere la natura religiosa dell'organizzazione e delle attività di *Scientology*, sul presupposto che la religione, nel significato attualmente corrente, è un complesso di dottrine incentrato sul presupposto dell'esistenza di un Essere supremo, in rapporto con gli uomini.

La Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha invece rilevato come questa definizione sia chiaramente parziale, perché ispirata esclusivamente alle religioni di ascendenza biblica.

La Suprema Corte sostiene che la mancanza, nell'ordinamento, di una definizione del concetto di religione, si ispira alla complessità della nozione e alla necessità di non limitare la libertà religiosa con una definizione precostituita e perciò restrittiva. In particolare, la Corte afferma che *“l'elaborazione di una definizione di religione non può essere fondata – senza violare norme di diritto costituzionale – esclusivamente sulle concezioni religiose ebraiche, cristiane e musulmane”*, perché sarebbero escluse altre religioni che non promettono al credente la vita eterna.

Tra queste la Corte cita espressamente il Buddhismo, sostenendo che lo Stato, riconoscendo la personalità giuridica all'UBI, ha ravvisato in essa la qualità di confessione religiosa, sebbene il Buddhismo non presupponga l'esistenza di un Essere supremo e non proponga rapporti diretti fra l'uomo e la divinità.

La stessa asserita irreligiosità di *Scientology* non può farsi derivare, a giudizio della Corte, dalla sua compatibilità con il credo di altri culti, dato che questo carattere è presente anche nel Buddhismo, che pure è religione riconosciuta dallo Stato.

Ci sembra si possa concludere, a buon diritto, che il riconoscimento della personalità giuridica dell'UBI e, a maggior ragione, l'intesa stipulata, abbiano assunto già un valore di 'precedente' per quelle confessioni – distanti dai parametri tradizionali - che aspirino ad istituzionalizzare i loro rapporti con lo Stato.

dell'esperienza buddhista, infatti, quasi mai è contemplata la presenza di un clero o di un'organizzazione strutturata in modo paragonabile alle nostre chiese; inoltre – come è noto – la dottrina buddhista si disinteressa del problema dell'esistenza o meno di una divinità e non propone forme di culto, bensì di meditazione, incentrando la sua attenzione sul piano della ricerca di un'intima armonia tra l'uomo, la natura ed il cosmo. Per una introduzione allo studio del Buddhismo, si vedano, tra gli altri, G. Tucci, v. *Buddhismo*, in *Enciclopedia del Novecento*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1975, I, pp.557-573; AA.VV. v. *Buddhismo*, in *Enciclopedia delle religioni*, Garzanti, 1989, pp.85-135; H. C. Puech, (a cura di), *Storia del Buddhismo*, Milano, Mondadori, 1999.

² Cassazione Penale, sez. VI, 22 ottobre 1997, n. 1329, pubblicata in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1998/3, p.836, con commento di G. Casuscelli, *Ancora sulla nozione di confessione religiosa: il caso di Scientology*.

A meno che non si voglia ritenere, infatti, che solo il radicamento storico del Buddhismo e la sua consistente diffusione in tutto il mondo siano all'origine della scelta dello Stato, occorre prendere atto che l'assenza di un riferimento al culto segna una frattura senza precedenti con l'impostazione tradizionale³.

3. Come già accennato, una delle novità più importanti introdotte da quest'intesa è legata al fatto che l'ente esponenziale che ha condotto le trattative con il governo non è una chiesa strutturata in rappresentanza di una confessione unitaria, ma un ente esponenziale di una serie di centri e organismi, ciascuno legato a differenti scuole e tradizioni.

Non solo: la natura e l'attività dei centri è molteplice, poiché, a quelli preposti specificamente alla meditazione e all'insegnamento, si aggiungono fondazioni e istituti sorti per preservare una particolare tradizione o semplicemente per diffondere il messaggio buddhista, luoghi, dunque, con caratteristiche ben lontane dal nostro tradizionale concetto di chiesa. Al fine di poter stipulare l'intesa, ciò ha comportato la necessità che l'UBI si facesse garante, di fronte al governo, per tutte le scuole e associazioni presenti al suo interno, in risposta all'esigenza dello Stato di avere come interlocutore un rappresentante certo, facilmente individuabile e in grado di assumersi la responsabilità delle pattuizioni concordate.

Un'ulteriore conseguenza deriva invece dal fatto che l'Unione non esaurisce l'intero panorama delle comunità buddhiste presenti in Italia.

Tra i centri che non hanno aderito all'UBI occorre citare almeno l'Istituto Buddhista Italiano *Soka Gakkai*, espressione dell'omonima scuola giapponese, sorta nel 1931 e diffusa in America, Asia ed Europa; in Italia esso conta attualmente circa 25.000 aderenti.

La *Soka Gakkai* non è rappresentata dall'UBI, in coerenza con il fatto che – diversamente dalle altre scuole dell'Occidente – non partecipa alle riunioni comuni ed alle iniziative delle varie associazioni buddhiste nel mondo⁴.

³ Si può ravvisare un precedente nell'intesa con l'Unione delle Comunità Ebraiche, stipulata sul presupposto che l'ebraismo sia una confessione. In realtà, le Comunità Ebraiche non considerano l'ebraismo una confessione, ma hanno accettato di rappresentarlo come tale al fine di ottenere l'intesa. Certamente si tratta del primo caso di un'intesa siglata sul presupposto di una autoqualificazione. Sul valore di precedente dell'intesa con le Comunità Ebraiche, si veda N. Colaianni, *Confessioni religiose e intese. Contributo all'interpretazione dell'art.8 della Costituzione*, Bari, Cacucci, 1990, p.77 e ss.; dello stesso A., *I nuovi movimenti religiosi nel multiculturalismo*, in *Democrazia e diritto*, 1997/1, pp.221 – 238; *Intese e legge unilaterale: per una pratica concordanza*, in: *Principio pattizio e realtà religiose minoritarie*, a cura di V. Parlato, G.B. Varnier, Torino, Giappichelli, 1995, pp. 151 – 168.

⁴ L'Istituto Buddhista Italiano *Soka Gakkai* è una confessione buddhista che fa propri gli insegnamenti ed il culto predicati da Nichiren Daishonin (1222–1282), monaco giapponese autore di un'importante riforma religiosa all'interno del Buddhismo. "L'Istituto aderisce - e dal punto di vista religioso ne è parte integrante – alla *Soka Gakkai* giapponese, con sede in Tokio, quale ente religioso centrale che diffonde il Buddhismo di Nichiren Daishonin in tutto il mondo" (art.1 dello Statuto). Tra le finalità indicate nello Statuto vi è quella di far

La *Soka Gakkai* ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica (con D.P.R. 20 novembre 2000) ed ha avviato proprie trattative per giungere ad una intesa con lo Stato Italiano.

La consapevolezza dell'esistenza di centri non aderenti all'UBI, ha indotto il governo a definire con precisione, nelle norme dell'intesa, le scuole e le comunità destinatarie delle disposizioni pattizie.

Nella bozza proposta dall'UBI nel 1997 – utilizzata come piattaforma per i lavori della commissione – in riferimento ai destinatari compariva la dizione '*organizzazioni ad essa associate*', cui la bozza definitiva ha sostituito la formula '*organismi da essa rappresentati*', con la quale si pone l'accento sulla rappresentanza e sul concetto di organismo, che presuppone già una organizzazione, seppure minima.

In generale, l'art. 25 dell'intesa prevede che le disposizioni della legge di approvazione si applicano agli organismi che si associano all'UBI ai termini dello statuto e cessano di essere applicate a quelli che perdono la qualifica di associato. Per questa ragione l'UBI è tenuta a comunicare tempestivamente alla presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'interno ogni mutamento nella struttura associativa.

Una norma di questo tenore non ricorre nelle altre intese, mentre riveste importanza in questa sede, per le ragioni anzidette. Analogamente, si prevede che la cessazione di efficacia delle disposizioni della L 1159/1929, del r.d.289/1930, nonché di ogni norma contrastante con la legge di approvazione dell'intesa stessa, abbia luogo nei riguardi dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.

L'art. 1, a sua volta, sancisce il rispetto, da parte dello Stato, dell'autonomia dell'UBI, che si organizza secondo propri ordinamenti ed è disciplinata da un proprio statuto.

La formula estendeva in origine la stessa garanzia alle organizzazioni ad essa associate; la restrizione apportata in sede di commissione è il segno dell'indifferenza statale verso gli organismi che l'UBI intende rappresentare: interlocutore dello Stato è l'Unione Buddhista Italiana e suo è lo statuto che ha ricevuto l'approvazione statale.

Nella proposta dell'UBI le disposizioni riguardanti i singoli erano riservate ai 'praticanti buddhisti': una formula che, individuando un insieme di destinatari incerto e non ricollegabile

conoscere e diffondere la verità disvelata da Nichiren Daishonin, per la quale ciascun essere umano può conseguire l'illuminazione nella presente esistenza, promuovere la celebrazione del rito quotidiano, che consiste nella lettura di brani del Sutra del Loto e nella meditazione sul Gohonzon, quale oggetto di culto necessario per accedere all'illuminazione e far emergere la Buddhità di ciascun fedele, infine promuovere le iniziative educative, culturali e umanitarie più opportune per la realizzazione dei valori della pace nel mondo, dell'aiuto e del sostentamento verso tutti gli esseri viventi, per la elevazione materiale e spirituale della società (art.2).

all'appartenenza all'Unione, è apparsa alla commissione inopportuna, perché sfuggibile ad ogni possibilità di controllo.

L'identificazione specifica dei destinatari delle disposizioni pattizie assume rilevanza concreta rispetto a diverse materie: si va dal diritto di riunione e manifestazione del pensiero - che lo Stato ha inteso garantire all'UBI, agli organismi da essa rappresentati e a coloro che ne fanno parte (art. 1) – alla possibilità, per gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI, di poter essere assegnati al servizio civile (art. 3) e di poter godere dell'assistenza spirituale nelle strutture obbligate e segreganti (art. 4).

4. Altra questione che si pone alle istituzioni civili è quella connessa alla difficoltà di poter individuare quali siano effettivamente i luoghi in cui si pratica il buddhismo, come pure le attività e i soggetti coinvolti. In modo particolare, il problema si presenta in riferimento a tutto ciò che attiene all'esercizio del culto, data la difficoltà di applicare la comune categoria di culto - di derivazione giudaico – cristiana - all'esperienza buddhista.

E' stata necessaria, in tale contesto, una certa forzatura per estendere all'UBI la disciplina tipica delle intese con altre confessioni.

Basti pensare alla figura dei ministri di culto, al cui ruolo istituzionale e religioso, all'interno della confessione, lo Stato ricollega alcune conseguenze giuridiche, disciplinate per via pattizia o unilaterale. Le intese con le confessioni acattoliche hanno già ampliato il concetto di ministro del culto, assimilando ad esso alcune figure nuove⁵.

In merito, la proposta formulata dall'UBI appare molto diversa da quella poi adottata in sede di commissione.

La prima stabiliva che potessero considerarsi ministri di culto i buddhisti monaci o laici, di entrambi i sessi, che svolgessero la loro funzione con insegnamenti, cerimonie o iniziazioni.

Con questa definizione l'Unione ha voluto dare ragione delle diverse tradizioni che convivono al suo interno, molte delle quali non prevedono affatto una figura di ministro del culto simile a quella di matrice cristiana.

Per questa ragione si voleva prevedere che la qualifica di ministro di culto fosse conferita dall'Unione stessa, sulla base delle attestazioni delle organizzazioni aderenti e tenendo conto delle certificazioni da esse provenienti. A queste ultime, in definitiva, sarebbe stato affidato il

⁵ L'intesa con i Luterani, ad esempio, riconosce il ministero pastorale, diaconale e presbiterale e precisa che ministri del culto possono essere pastori e laici. L'intesa Avventista prevede le figure dei missionari avventisti, ai quali assicura il libero svolgimento delle attività a fini di religione o di culto, e quelle dei colportori evangelisti, il cui compito è quello di diffondere il messaggio avventista, specialmente attraverso la vendita di pubblicazioni di contenuto religioso

compito di certificare i propri ministri, mentre non compariva alcun riferimento ad un elenco che potesse garantire opportuni controlli statali.

La previsione contenuta nell'intesa, invece, è di diverso tenore: la qualifica di ministro di culto deve essere certificata dall'UBI, che detiene apposito elenco dei ministri stessi e ne rilascia attestazione ai fini dell'intesa (art. 7). Coerentemente con il fatto che interlocutore istituzionale è solo l'Unione, diventa irrilevante per lo Stato l'attestazione eventualmente compiuta dal singolo centro, mentre si lascia all'UBI il compito di definire i propri ministri di culto. Accanto all'onere della certificazione, ulteriore garanzia da possibili usurpazioni del titolo o da errori è costituita dalla previsione dell'elenco, che l'UBI è tenuta a compilare e a trasmettere alle autorità competenti.

In ordine alle garanzie connesse al ruolo di ministro del culto, la proposta dell'UBI sanciva la possibilità dell'esonero dal servizio militare e l'equiparazione dei propri ministri *'ai ministri di culto delle altre intese'*, per ciò che riguarda l'esercizio della loro missione e le norme sulla previdenza e assistenza.

Assicurava, inoltre, ai ministri di culto stranieri il diritto di libero ingresso, circolazione e soggiorno sul territorio nazionale.

L'intesa ha recepito solo alcune di queste proposte.

Scompare, intanto, ogni riferimento alla libertà di ingresso e soggiorno nel nostro Paese per i ministri di culto stranieri: le difficoltà relative a questioni di sicurezza pubblica hanno indotto evidentemente la commissione a questa scelta, che sacrifica l'istanza espressa dall'UBI.

Sul delicato fronte dell'assistenza spirituale nelle strutture obbligate e segreganti, l'esigenza di certezza dello Stato è garantita dalla disposizione secondo cui i ministri di culto e gli assistenti spirituali deputati a tale compito devono essere iscritti in apposito elenco tenuto dall'UBI e trasmesso alle amministrazioni competenti.

Circa la tutela approntata per questi soggetti, nessuna novità rispetto alle altre intese: è riconosciuto loro il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso in ragione della loro funzione e di iscriversi al fondo di previdenza e assistenza per il clero. La richiesta dell'esonero dal servizio militare non è stata riconosciuta, ma resta la possibilità di svolgere il servizio civile, nel rispetto delle norme vigenti in materia di obiezione di coscienza.

Infine, si prevede, senza novità rispetto alle altre intese, che gli assegni corrisposti dall'UBI e dagli organismi che essa rappresenta per il sostentamento dei ministri di culto, siano equiparati al reddito da lavoro dipendente.

5. Fra le attività di religione o di culto l'intesa comprende quelle dirette alle pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni ed alle cerimonie religiose, alla lettura e al commento dei testi di *Dharma*, all'assistenza spirituale, ai ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di culto.

Sono attività diverse, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura, quelle commerciali o comunque aventi scopo di lucro.

Ad esclusione del riferimento alle iniziazioni e alle ordinazioni religiose, che non compare nella bozza predisposta dall'UBI, le formulazioni dei due testi risultano identiche e ricalcano quelle usate nelle altre intese, che riproducono, a loro volta, la distinzione tra attività di religione e di culto e attività diverse formulata nell'art. 16 della L 222/85 per la religione cattolica.

6. Una materia nella quale si presentano vistose differenze tra quanto previsto dall'intesa e quanto richiesto dall'UBI è quella della tutela degli edifici di culto.

Nella bozza del '97 vengono equiparati ai luoghi di culto delle confessioni che hanno già un'intesa, *'gli edifici e i locali destinati alle pratiche buddhiste, individuali e collettive, e le loro pertinenze'*, indicando tra le pratiche - non a titolo esclusivo - le meditazioni, le iniziazioni, gli insegnamenti, le cerimonie e i ritiri.

Si tratterebbe, a ben vedere, dei luoghi più vari, tra i quali può farsi rientrare agevolmente un'abitazione privata, poiché pratiche individuali di meditazione sono spesso condotte dai seguaci nelle proprie case.

Comprendere anche i locali all'interno di altri edifici e le pertinenze significa creare un'area protetta molto ampia, diminuendo le possibilità di controllo da parte delle pubbliche autorità.

Sempre secondo la bozza, poi, i luoghi di culto così individuati non potrebbero essere requisiti, espropriati, occupati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'UBI. Salvi i casi di urgente necessità, per l'ingresso della forza pubblica in tali edifici, occorrerebbe il previo avviso e l'accordo con i responsabili dell'edificio.

La bozza, come si vede, non menziona i responsabili del centro di culto, ma quelli dell'edificio, che potrebbero facilmente essere soggetti del tutto estranei all'attività svolta nel locale (basti pensare, ad esempio, ad un rapporto di locazione).

Infine, si prevede che questi luoghi abbiano diritto allo stesso trattamento tributario previsto nelle altre intese e possano usufruire dei contributi pubblici previsti per gli edifici destinati al culto.

Come è facile immaginare, il testo sul quale si è raggiunto l'accordo è molto diverso.

Prima di tutto, l'art. 15 dispone che gli *'edifici aperti al culto pubblico buddhista'* non possano essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'UBI. Dunque c'è un notevole ridimensionamento nella definizione di questi luoghi: scompare il riferimento ai semplici locali all'interno di altri edifici, non si parla di destinazione alle pratiche buddhiste, ma di culto, e sparisce ogni riferimento a pratiche individuali, poiché deve trattarsi di edifici aperti al culto pubblico.

Il 2°c. prevede che, salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non possa entrare negli edifici indicati senza previo avviso e accordo con il legale rappresentante, responsabile del centro cui l'edificio appartiene.

L'interlocutore della forza pubblica non è più il responsabile dell'edificio, bensì il legale rappresentante responsabile del centro, con ciò garantendo, come è evidente, una maggiore certezza ed un più facile controllo della pubblica autorità nei rapporti con il centro stesso. Non bisogna dimenticare, infatti, che in generale esistono ragioni sociali di sicurezza e di ordine pubblico - legate anche al controllo della criminalità e dell'immigrazione clandestina - che giustificano alcune garanzie pretese dallo Stato.

Nessuna previsione compare nella norma, riguardo al regime tributario o ai contributi pubblici per gli edifici destinati al culto, mentre si sancisce, anche in questo caso, l'onere a carico dell'UBI di tenere l'elenco di tali edifici e di trasmetterlo alle autorità competenti. Infine, l'art. 17 dispone che solo all'interno o all'ingresso dei luoghi di culto indicati all'art. 15 possa essere effettuata la raccolta delle offerte e non, invece, nei *'luoghi destinati alle pratiche buddhiste'* come prevedeva la bozza del '97.

È facile scorgere, nel passaggio dalla bozza proposta dall'UBI a quella concordata in sede di commissione, una operazione di adattamento terminologico, con la quale alcuni concetti della tradizione buddhista sono stati 'piegati' al fine di poterli inquadrare in disposizioni del tutto analoghe a quelle delle altre intese.

In linea generale, a ben vedere, gli elementi di uniformità con le intese precedenti superano di gran lunga la presenza di punti qualificanti e originali.

Confrontando la proposta del '97 con il testo definitivo, infatti, emergono altre differenze, che confermano l'idea di un'intesa sostanzialmente 'fotocopia'⁶

⁶ Come è noto, nell'esperienza delle intese degli ultimi anni, si è diffusa una prassi che tende a riconoscere a tutte le confessioni le stesse prerogative.

Questa situazione presenta due conseguenze negative: da un lato, produce una rincorsa, da parte delle confessioni ancora soggette alla legislazione del '29, ad ottenere i vantaggi che altre hanno già ottenuto, dall'altra genera un livellamento delle posizioni di ciascuna confessione stipulante rispetto allo Stato.

La tendenza all'omologazione sembra essere quasi il 'prezzo' per ottenere quello status che consegue solo alla presenza di un accordo bilaterale con lo Stato e determina la rinuncia, in alcuni casi,

7. L'art. 6 garantisce all'UBI il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione, nei termini previsti dalla Costituzione.

La formula specifica quanto già disposto a livello costituzionale, peraltro senza nulla aggiungere alla forza normativa dell'art. 33 Cost., e ricalca quanto stabilito all'art. 9 1°c. del Concordato, nonché nelle intese Avventista, Israelitica e Luterana.

Tuttavia, la proposta dell'UBI, in tema di insegnamento del buddhismo, si presentava di tutt'altro tenore. Essa prevedeva, innanzitutto, che l'UBI fosse abilitata a rilasciare attestazioni di frequenza a corsi di studio in cultura buddhista, svolte presso l'UBI o le organizzazioni ad essa associate.

Inoltre, nel garantire all'UBI il diritto di istituire scuole di ogni ordine e grado, integrative a quelle dell'ordinamento scolastico italiano, la bozza individuava i destinatari di quest'attività nei *'figli di buddhisti stranieri residenti in Italia'* e lo scopo nel mantenimento della lingua, cultura, religione e tradizioni del Paese d'origine.

Una tale previsione voleva rispondere ad un'esigenza che si è manifestata, comunemente, in tutta Europa, laddove, attraverso le immigrazioni e le riunificazioni delle famiglie, si sono formate nell'ultimo decennio delle enclave etnico - culturali.

Si è osservato, infatti, che i buddhisti asiatici, immigrati o fuggiaschi, praticano il buddhismo anche allo scopo di conservare la propria identità culturale e nazionale⁷.

Il fatto che non sia stata accolta questa formulazione segna una rinuncia – da parte confessionale – su un tema delicato e induce ad alcune riflessioni sul ruolo che - in prospettiva - la legislazione ecclesiastica possa avere nel rapporto fra integrazione e mantenimento della cultura di appartenenza degli immigrati, che proprio nell'identità religiosa trova un suo fattore determinante.

Considerazioni analoghe possono farsi confrontando la formula con cui lo Stato garantisce all'UBI la libera comunicazione con *'le organizzazioni buddhiste che ne fanno parte'*(art.1), con quella contenuta nella proposta del '97.

Quest'ultima, infatti, è del seguente tenore: *"La Repubblica Italiana garantisce la libera comunicazione dell'UBI con le organizzazioni internazionali buddhiste delle diverse*

all'affermazione di elementi qualificanti e originali della confessione religiosa, che non trovano spazio nel testo pattizio.

L'intesa con l'UBI ci sembra un esempio significativo di tale tendenza.

⁷ Così G. Filoramo, *Storia delle religioni, Religioni dell'India e dell'Estremo Oriente*, Bari, Laterza, 1996, vol.4°, p.494

tradizioni di origine”, in evidente ossequio alla compresenza, all’interno dell’Unione, di centri e associazioni di diverse tradizioni.

Il Buddhismo - in Italia come nel resto dell’Europa - presenta un quadro molteplice: gli ultimi decenni hanno visto una forte crescita non solo della tradizione tibetana, ma anche di quella *Zen* e di quella *Theravada*, per citarne alcune.

Per questo motivo, in Europa, come in Nord America, hanno iniziato ad operare nuove istituzioni e comunità, tra le quali la “*Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition*”, e la “*Insight Meditation Society*”.

Si tratta solo di alcuni esempi di un intenso fenomeno di scambi e di collaborazione che si svolge a livello intercontinentale e che giustifica la richiesta dell’UBI.

8. Altri esempi di norme che riproducono la disciplina prevista nelle precedenti intese, sono quelli relativi all’insegnamento religioso nelle scuole pubbliche, al servizio civile, agli enti religiosi, nonché al sistema di finanziamento.

Le dichiarazioni contenute nel preambolo riproducono, anch’esse, sostanzialmente i contenuti del preambolo delle altre intese: lo Stato prende atto che per l’UBI la fede non necessita di tutela penale diretta e che essa non richiede di svolgere l’insegnamento di dottrine religiose o di pratiche di culto nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, poiché convinta che l’educazione e la formazione religiosa dei giovani competano alla famiglia ed alle organizzazioni religiose.

Conseguentemente, l’art. 5 in materia di insegnamento religioso nelle scuole pubbliche - riconoscendo il diritto degli alunni di non avvalersi di insegnamenti religiosi - prevede che persone designate dall’UBI abbiano il diritto di rispondere ad eventuali richieste, provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, ‘*per contribuer allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni*’, come attività didattica integrativa determinata dalle istituzioni scolastiche in accordo con l’UBI, a carico della quale sono posti gli oneri finanziari per l’attuazione di questa disposizione.

L’esigenza di prevedere l’assegnazione al servizio civile per gli appartenenti agli organismi rappresentati dall’UBI, motivata dalla contrarietà - per ragioni spirituali - all’uso delle armi, trova un precedente all’art. 6 dell’intesa con le Chiese Avventiste, in cui la formula usata è la stessa.

Con questa disposizione, l’obiezione di coscienza non è più collegata solo all’espressione della volontà dell’individuo, ma alla concezione religiosa che accomuna un gruppo sociale determinato, con la conseguenza che l’assegnazione al servizio civile consegue

automaticamente alla richiesta, unita all'accertamento dell'appartenenza confessionale del richiedente⁸.

9. Gli articoli 10 - 13 hanno ad oggetto le modalità di riconoscimento degli enti costituiti nell'ambito dell'UBI, la loro iscrizione nel registro delle persone giuridiche e i loro possibili mutamenti. Anche qui, nulla di nuovo rispetto alle altre intese.

Fermo restando quello dell'UBI⁹, il riconoscimento della personalità giuridica e l'unificazione ed estinzione di questi enti, sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, su domanda del legale rappresentante del centro o organismo.

Possono essere riconosciuti come enti religiosi buddhisti, quelli costituiti nell'ambito dell'UBI, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto (solo o congiunto a scopi di istruzione o beneficenza). L'UBI ha l'onere di produrre la documentazione necessaria per la verifica della rispondenza dell'ente ai fini di religione e di culto indicati all'art. 9.

L'art. 12 prevede l'iscrizione nei registri delle persone giuridiche, presupposto affinché tali enti possano concludere negozi giuridici, secondo le regole comuni alle altre intese ed alla legge 222/85.

I possibili mutamenti nel fine, nella destinazione del patrimonio o nel modo di esistenza dell'UBI e degli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti, acquistano efficacia civile attraverso il riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

In caso di perdita di uno dei requisiti prescritti, la revoca della personalità giuridica avviene con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'UBI. Per altra ipotesi, lo stesso presidente dell'UBI notifica l'avvenuta revoca dell'erezione dell'ente, cui segue il provvedimento statale di cessazione della personalità giuridica.

In base all'art. 14, agli effetti tributari è prevista una equiparazione dell'UBI e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati agli enti aventi fini di beneficenza o di istruzione. Così come previsto nelle altre intese e all'art. 7 n. 3 del Concordato, essi possono svolgere anche attività diverse da quelle di religione o di culto, che saranno soggette alle comuni leggi dello Stato ed al regime tributario per esse previsto.

⁸ Va detto che, in base alla legge 230/98, recante "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza", il servizio civile è ormai un diritto (e non più una concessione) e non è più considerato 'sostitutivo', ma diverso e autonomo rispetto a quello militare. In assenza di cause ostative, dunque, è previsto l'automatico accoglimento della domanda di assegnazione al servizio civile per tutti gli interessati.

⁹ L'art. 10 menziona anche l'avvenuto riconoscimento di alcuni centri: l'associazione *Santacittarama* (D.P.R. 10 luglio 1995), l'Istituto italiano *Zen Soto Shobozan Fudenji* (D.P.R. 5 luglio 1999), la Fondazione per la Preservazione del Buddhismo *Mahayana* (D.P.R. 20 luglio 1999).

10. Gli artt. 18 - 22 disciplinano i profili finanziari dell'intesa, in particolare i contributi deducibili e le quote del gettito IRPEF.

La normativa elaborata per l'UBI si pone nel solco della disciplina predisposta in riferimento alle altre confessioni religiose, la quale, a sua volta, si modella su quella elaborata dalla L 222/85 per la Chiesa Cattolica.

L'UBI afferma di sostenersi finanziariamente con i contributi volontari degli organismi da essa rappresentati e dei loro aderenti.

In seguito all'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, sarà possibile dedurre dal proprio reddito complessivo - agli effetti dell'IRPEF - erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di due milioni di vecchie lire, a favore dell'UBI e degli organi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate alle attività di religione e di culto e al sostentamento dei ministri di culto.

Il testo presentato nel '97 è in parte diverso: vi si dice che l'UBI si sostiene finanziariamente con le quote sociali delle organizzazioni associate e i contributi degli aderenti; sono previste erogazioni liberali a favore dell'UBI e delle organizzazioni ad essa associate (e non, come specifica la nuova norma, degli organismi civilmente riconosciuti), mentre la destinazione delle somme risulta più ampia rispetto al successivo testo, prevedendo, oltre al sostentamento dei ministri di culto, *'specifiche esigenze di pratiche spirituali per le attività di cui all'art.10 con esclusione di attività a fini di lucro'*, tra le quali vi sono quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura.

Di particolare rilievo una norma contenuta all'art. 15 e motivata da un aspetto peculiare della tradizione buddhista, quello della questua praticata dai monaci per il proprio sostentamento: si riconosce ad essi la possibilità di praticarla anche fuori degli edifici destinati alle pratiche buddhiste, al solo scopo del sostentamento.

Questa disposizione non è stata accolta: siamo di fronte ad uno di quei casi in cui una tradizione più che centenaria e qualificante rispetto alla vita monastica non trova accoglimento, sacrificata alle esigenze - pur legittime - di ordine pubblico dello Stato.

L'art. 19 prevede il concorso dell'UBI alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

L'UBI destinerà le somme avute ad interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri Paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto.

L'Unione ha scelto di partecipare anche alla ripartizione delle quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme ad iniziative umanitarie¹⁰.

11. Due regole tradizionali del buddhismo hanno trovato specifica collocazione nell'intesa e si può dire che in esse si ravvisi un riconoscimento di quell'identità originale altrove, in parte, sacrificata. Ci riferiamo in primo luogo al trattamento delle salme.

La richiesta dell'UBI era nel senso di facilitare il rispetto della tradizione buddhista, sotto un duplice profilo. Poiché regola tradizionale del buddhismo è la cremazione delle salme, si stabiliva che lo Stato facilitasse l'eventuale cremazione, anche ritardando il funerale di 72 ore dalla morte. Si richiedeva, inoltre, che fosse favorita la costituzione di cimiteri buddhisti, ove necessario e nel rispetto delle norme vigenti. Nella proposta, il trattamento indicato avrebbe dovuto essere assicurato a tutti i praticanti buddhisti.

L'art. 8 dell'intesa ha recepito queste istanze, ma con qualche differenza.

Intanto, si pone anche in questo caso il problema della rappresentanza dell'UBI, che, estendendosi solo ad un certo numero di centri, non consente di potersi riferire a tutti i praticanti buddhisti, bensì, più esattamente, agli appartenenti all'UBI.

Il rispetto delle regole della tradizione buddhista in ordine alla cremazione delle salme viene assicurato in conformità alla normativa vigente, la quale prevede una inequivoca dichiarazione di volontà resa dal soggetto che intende avvalersi di questa possibilità oppure l'iscrizione alla Federazione Italiana per la Cremazione.

La richiesta della costituzione di un cimitero buddhista non è stata accettata, in conformità alle regole generali che non prevedono cimiteri confessionali.

Possono invece essere previste nei cimiteri pubblici - ove sia possibile - aree riservate, sempre nel rispetto delle norme vigenti.

L'art. 23 sancisce che lo Stato riconosce agli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI il diritto di osservare - su loro richiesta - la festa del *Vesak*, che ricorre convenzionalmente l'ultimo sabato e domenica del mese di maggio di ogni anno e con la quale si celebra la nascita, l'illuminazione e l'estinzione (*parinirvana*) del Buddha. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro e restano salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento.

¹⁰ All'art.16 del testo presentato dall'UBI e corrispondente all'art. 19, l'UBI dichiarava di rinunciare alla quota relativa alle scelte non espresse dai contribuenti.

12. Complessivamente, l'impressione che si trae dall'esame delle disposizioni dell'intesa con l'UBI è quella di un'operazione piuttosto 'innocua': alla singolare novità dell'interlocutore confessionale non è seguita una disciplina altrettanto singolare, bensì un complesso normativo che, nella sostanza, riproduce quelli adottati per le altre confessioni.

L'esempio dell'UBI induce a considerazioni più generali in rapporto al sistema delle intese. E' facile cogliere, nella generale omologazione tra le diverse intese finora stipulate, l'esigenza delle confessioni di rispondere ad istanze comuni, nei confronti dello Stato, e l'impossibilità di soddisfare adeguatamente tali istanze attraverso la legislazione comune.

Si parla molto, negli ultimi tempi, di una 'corsa' alle intese, da parte dei nuovi movimenti religiosi, con lo scopo di ottenere quelle norme di favore di cui godono le confessioni tradizionali e di sottrarsi alla applicazione della ben nota legge sui culti ammessi del 1929.

Il problema non può certo essere risolto attraverso una proliferazione delle intese: per quanto lo Stato possa impegnarsi ad avviare delle trattative con tutte le confessioni che lo richiedano (atto comunque discrezionale, non dovuto), rimarrebbero sempre fuori delle confessioni, o perché ancora non sufficientemente organizzate sul territorio, o perché restie ad istituzionalizzare i loro rapporti con lo Stato o, semplicemente, perché le trattative possono non andare a buon fine. In questo modo, si avrebbero inevitabili discriminazioni fra le confessioni con e senza intesa.

Una via di uscita migliore, è sembrata, negli ultimi anni, quella di trasferire ciò che adesso è frutto di negoziazione in una legge unilaterale sulla libertà religiosa, che detti i principi fondamentali cui devono ispirarsi i rapporti fra Stato e comunità religiose e contenga le norme più omogenee e coerenti fino ad ora inserite nel Concordato e nelle intese, alle quali sia possibile attribuire un valore generale.

In questa direzione si muovono i recenti progetti di legge, sottoposti all'esame del Parlamento dal 1997 ad oggi.

In presenza di un 'diritto comune dei culti', le intese verrebbero ricondotte ad un ruolo complementare, essendo riservate ai casi in cui vi sia una specifica necessità di raccordo fra la struttura organizzativa della confessione e l'ordinamento civile, con lo scopo di preservare gli elementi più qualificanti e peculiari dell'identità di una confessione religiosa.

In questo modo non solo si eviterebbe la 'rincorsa' alle intese, ma anche – si può immaginare – quell'uniformità di disciplina che, in ultima analisi, ne contraddice la natura stessa.